

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **116/1984** (ECLI:IT:COST:1984:116)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **14/03/1984**; Decisione del **12/04/1984**

Deposito del **18/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12830**

Atti decisi:

N. 116

ORDINANZA 12 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 115 del 26 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e art. 187

codice procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal G. I. del tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra ditta F.lli Mazzoni e Ditta Ventura, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dovendo rimettere le parti davanti al collegio in base all'art. 187 c.p.c., ha impugnato la norma stessa nonché l'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio giudicante"), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che infatti - secondo l'ordinanza indicata in epigrafe - "tutte le norme che prevedono l'istituto del collegio decidente" (anziché "l'istituto del giudice monocratico") "nel giudizio di primo grado e di merito" sarebbero viziate per irragionevolezza e per violazione della "garanzia giurisdizionale";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari "inammissibili o non fondate" le impugnative predette.

Considerato che il giudice a quo non è chiamato ad applicare l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma deve soltanto "rimettere le parti al collegio", qualunque ne sia la composizione; che, d'altra parte, il giudice stesso non propone vere e proprie censure di legittimità costituzionale, neanche per quanto riguarda l'art. 187 c.p.c.: ma si limita a sostenere l'opportunità di "riservare le manifeste garanzie del collegio solo a giudizi non di merito oppure d'impugnazione", onde evitare ingiustificati ritardi quanto alla durata dei procedimenti; che, anzi, il dichiarato scopo dell'ordinanza in esame consiste nel realizzare la riforma di "alcune fasi del vigente processo civile, contrarie alla sua efficienza e, quindi, molto antiquate": sicché il solo possibile destinatario di simili richieste è rappresentato - se mai - dal Parlamento e non da questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 187 del codice di procedura civile e 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORA SANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.